

Local Effect: How will Italian Accounting Standards Change to Align with IAS

1. Premessa

Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Prof. Luigi Spaventa e la Consob per l'ospitalità e la collaborazione che sono state essenziali per l'organizzazione del convegno. E in questa occasione mi è gradito ricordare che, della Consob, sono stato Commissario dal 1992 al 1997.

Un sentito ringraziamento al Presidente Sir David Tweedie e allo IASB per la disponibilità ad illustrare le implicazioni dell'adozione degli IAS e a fornire utili indicazioni sullo stato dei lavori e sui programmi futuri.

Siamo ormai alla vigilia del cambiamento, che può dirsi epocale, che introduce l'obbligo per le società quotate di adottare principi contabili statuiti dallo IASB nella redazione dei bilanci consolidati. L'importanza e l'interesse per l'innovazione sono dimostrati dalla larga partecipazione al convegno di autorevoli esponenti delle imprese italiane e di esperti contabili.

Prima di entrare nel tema dell'intervento ritengo opportuno presentare brevemente l'istituzione che rappresento: l'OIC - Organismo Italiano di Contabilità – che, recentemente costituito, è impegnato, tra l'altro, a gestire nel nostro Paese il passaggio ai principi contabili internazionali.

2. Funzione e struttura dell'OIC

L'OIC nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno *standard setter* nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. L'Organismo Italiano di Contabilità si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia. Trattasi, in particolare: per la professione contabile, dell'Assirevi, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i *preparers*, dell'Abi, dell'Andaf, dell'Ania, dell'Assilea, dell'Assonime, della Confapi, della Confcommercio e della Confindustria; per gli *users*, dell'Aiaf, dell'Assogestioni e della Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, della Borsa

Italiana¹. I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e le Autorità di Settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il loro favore all'iniziativa.

Le molteplici esigenze che hanno portato alla nascita dell'OIC, ovviamente, hanno trovato riflesso nei compiti assegnati all'organismo. In particolare, l'OIC fornisce un supporto all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali. A tal fine opera in stretto contatto con l'Efrag², e svolge un ruolo di impulso e collaborazione nei confronti dello Iasb. L'OIC formula inoltre i principi contabili destinati alle imprese non tenute all'applicazione dei principi internazionali e fornisce un contributo interpretativo per la loro applicazione. Coadiuvata anche il Legislatore nella definizione della normativa in materia contabile, emana i principi contabili per le aziende *non profit* e formula proposte per una riforma della contabilità delle amministrazioni pubbliche.

Per realizzare questi obiettivi i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle Parti - private e pubbliche - interessate all'informazione contabile e, al contempo, di garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte rispetto a coloro che provvedono al finanziamento della Fondazione. Del resto, la capacità di uno standard setter di ottenere la necessaria autorevolezza in ambito nazionale e di incidere sulle attività internazionali in materia contabile dell'Efrag e dello Iasb, è tanto maggiore quanto più *ampia* è la *rappresentatività* rispetto ai soggetti interessati alla materia contabile (imprese, professione contabile, analisti finanziari, borse valori, ...), quanto più *autorevoli* e *indipendenti* sono i soggetti investiti dei ruoli decisionali, quanto più *trasparenti* e con garanzia di *ampia partecipazione* sono le procedure di funzionamento dell'organismo.

A tal fine la struttura dell'OIC è formata da: un Collegio dei Fondatori, un Consiglio di Amministrazione, un Comitato Esecutivo, un Comitato Tecnico-Scientifico e un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Fondatori è costituito dagli Enti, dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nelle misure determinate dal Collegio stesso. Il Collegio dei Fondatori è l'organo supremo della Fondazione al quale spetta, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione.

¹ Nel corso dell'anno 2002 hanno richiesto di aderire in qualità di Fondatori: l'Accademia Italiana di Economia Aziendale e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il Collegio dei Fondatori si esprimerà in proposito nel corso dei prossimi mesi.

² In data 3 ottobre 2002 è stato nominato tra i componenti dell'Efrag un esperto italiano della materia, candidato proprio dall'OIC, il dott. Ugo Marinelli

Il Consiglio di Amministrazione assolve alla funzione generale di indirizzo e di controllo dell'attività dell'organismo. Ha il compito, tra l'altro, di nominare i membri del Comitato esecutivo, di approvare le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, di approvare il preventivo e il consuntivo della Fondazione. Il Consiglio si compone di 15 membri, di cui 6 sono nominati dalla professione contabile, 5 dai *preparers*, 2 dagli *users*, 1 dalla Borsa Italiana e 1 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Comitato Esecutivo è l'organo deputato allo svolgimento dell'attività tecnica e gestoria della Fondazione; nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico; approva i principi contabili nazionali e le linee di indirizzo da seguire nei confronti del lavoro degli organismi internazionali ed europei che si occupano di contabilità. Il Comitato è composto da nove membri, esperti negli specifici settori economici cui sono destinati i principi contabili .

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge l'attività tecnica provvedendo all'elaborazione dei principi contabili nazionali ed assumendo un ruolo "pro-attivo" nel processo di formazione dei principi contabili internazionali. Si compone di nove membri scelti tra persone di provata esperienza, competenza ed indipendenza.

Il Collegio dei Revisori vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Va infine segnalato che alle riunioni tecniche dell'OIC partecipano anche le istituzioni pubbliche di vigilanza o competenti nella elaborazione di schemi e principi contabili (Ministero dell'Economia, Ministero della Giustizia; Banca d'Italia, Consob e Isvap).

3. Impatto dell'adozione dei principi contabili internazionali in Italia

3.1 Considerazioni generali

Nell'affrontare il tema assegnatomi, devo precisare che la finalità del mio intervento è quella di accennare all'impatto della adozione dei principi emanati dallo Iasb (prima IAS e ora IFRS) in Italia. Vorrei sottolineare che ho detto "*accennare*" perché il tema è estremamente ampio e complesso; è quindi impossibile trattarlo compiutamente nei pochi minuti a mia disposizione e, a maggior ragione, prospettare la soluzione delle connesse problematiche.

D'altra parte le persone che hanno gentilmente voluto partecipare a questo convegno – rappresentanti di tutte le categorie che hanno un interesse professionale o culturale o istituzionale al tema – sono persone che per esperienza, per vocazione e per specializzazione potranno dare il massimo contributo affinché il complesso processo di adozione e di "enforcement" dei principi contabili internazionali avvenga coerentemente ed entro gli strettissimi tempi che sono previsti.

3.2 Tempi del cambiamento e campo di applicazione degli Ias-Ifrs

Innanzitutto un breve cenno ai tempi del cambiamento. A prima vista non sembrano immediati: l'obbligo decorre infatti a partire dal 2005. In realtà le applicazioni inizieranno ben prima. Va infatti considerato che i nuovi principi saranno adottati nella redazione delle relazioni trimestrali del 2005 e, inoltre, che la presentazione dei bilanci è in forma comparativa. Sicché le situazioni patrimoniali e i conti economici del 2005, anche intermedi, dovranno trovare raffronto nelle corrispondenti situazioni patrimoniali e nei conti economici del 2004 redatti con gli stessi principi. Pertanto l'applicazione dei nuovi principi, ai fini della presentazione dei dati comparativi nel bilancio 2005, inizierà nel gennaio 2004. Dunque, tra pochi mesi!

L'applicazione dei principi internazionali è però indubbiamente complessa. Non è realizzabile, per così dire, "a tavolino": richiede competenze adeguate, organizzazione e supporti informatici ad hoc. Le complessità potrebbero poi moltiplicarsi in funzione delle scelte del legislatore tributario. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi che l'imposizione diretta riferita alle operazioni in strumenti finanziari si basi sui criteri tradizionali di valutazione, mentre gli obblighi informativi del bilancio saranno necessariamente soddisfatti solo aderendo ai principi del "fair value". Il rischio di dover gestire due linguaggi contabili per rappresentare uno stesso fenomeno è dunque concreto e rende necessario che gli interventi normativi sull'argomento vengano attentamente ponderati dal legislatore.

Le considerazioni dinanzi richiamate in merito ai tempi di adozione dei principi contabili internazionali danno evidenza al rilievo che assume la tempestività delle scelte del Governo riguardo alle opzioni consentite dal Regolamento Europeo e, nel caso di estensione degli IAS al bilancio d'esercizio, alle implicazioni di carattere civilistico (distribuzione dei dividendi) e fiscali (evitare penalizzazioni che potrebbero risultare pesanti, in particolare in alcuni settori di attività). Il Regolamento, infatti, in via diretta, obbliga a redigere il bilancio consolidato conformemente ai principi internazionali le sole società con sede nell'Unione e titoli quotati in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. Lo stesso regolamento, tuttavia, all'art. 5 attribuisce agli Stati la possibilità di ampliare l'adozione dei principi internazionali IASB. Gli Stati membri possono infatti consentire o prescrivere tale adozione:

- a) alle società con titoli quotati anche per quanto attiene al bilancio d'esercizio;
- b) alle società non quotate per quanto riguarda sia i bilanci consolidati sia i bilanci d'esercizio.

La soluzione, a mio avviso, preferibile è quella di richiedere alle società con titoli quotati e alle loro controllate, sia quotate che non quotate, di redigere, oltre al consolidato, anche il bilancio d'esercizio conformemente ai principi internazionali omologati dalla Commissione, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Come noto infatti, la procedura di

consolidamento dei bilanci impone, quale operazione preliminare, la rettifica dei valori di bilancio delle società costituenti l'area di consolidamento con lo scopo di ricalcolarne i risultati sul fondamento di un unico sistema di principi; nella fattispecie, i principi internazionali. La mancata adozione dell'opzione consentita dal Regolamento complicherebbe il processo di consolidamento imponendo di fatto alle società controllate e alla capogruppo di redigere il proprio bilancio d'esercizio sulla base di due distinti insiemi di principi, quelli tradizionali e quelli internazionali. La preferenza per "l'imposizione" dell'uso dei principi internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio, in luogo del mero consenso ad utilizzarli, si connette all'esigenza di assicurare la piena comparabilità dei bilanci di esercizio di tutte le società con titoli quotati.

Per fini analoghi, e per consentire, in particolare, la piena confrontabilità dei bilanci delle imprese operanti in settori delicati, quali quello del credito, l'obbligo di adozione dei principi internazionali dovrebbe, a mio avviso, essere esteso anche a tutte le istituzioni creditizie e finanziarie, quotate o non quotate, vuoi ai bilanci di esercizio, vuoi ai bilanci consolidati.

Per le imprese di assicurazione, l'estensione dell'applicazione degli IAS – IFRS omologati al bilancio individuale delle quotate e al bilancio individuale e consolidato delle non quotate potrebbe essere realizzato solo in un secondo tempo. Ciò a causa delle oggettive incertezze in merito al quadro contabile di riferimento del settore assicurativo che difetta, allo stato, di principi contabili specificamente predisposti ed approvati. L'estensione dell'applicazione degli IAS – IFRS all'intero settore assicurativo, in analogia a quanto ipotizzato per le banche e gli altri istituti finanziari, potrà avvenire solo una volta completato il quadro contabile di riferimento per il settore. A tal fine potrebbe sin d'ora essere prevista l'estensione obbligatoria a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entreranno in vigore i principi internazionali applicabili al settore.

Per le altre imprese (escluse ovviamente le minori) si potrà arrivare ad imporre i principi IAS-IFRS in un secondo momento, limitandosi a rendere facoltativa tale applicazione fin dall'inizio. Ciò a causa della impossibilità pratica di imporre un cambiamento così repentino nei criteri di redazione dei bilanci. Occorre infatti consentire a queste imprese di attrezzarsi per applicare principi indubbiamente più complessi di quelli nazionali.

E' questo l'orientamento che l'OIC ha indicato in una bozza di documento, distribuito ai Fondatori dello stesso OIC, ai Ministeri e alle Autorità di controllo, documento che sarà approvato dal Comitato Esecutivo nella prossima riunione di fine giugno.

3.3. Differenze tra principi contabili internazionali e disciplina codicistica: alcuni esempi

L'esame di tutte le divergenze fra le regole nazionali e quelle internazionali non è certo possibile nel breve tempo a disposizione e, comunque, già esistono ponderose pubblicazioni sull'argomento.

Credo d'altra parte che qui occorra soprattutto sottolineare la profondità del cambiamento, partendo dalla constatazione che il bilancio IAS – IFRS è destinato principalmente agli investitori e, dunque, si prefigge di esprimere un insieme di valori e non di rispondere, come accade in Italia nella vigente normativa, soprattutto all'esigenza della prudenza, a tutela in primis dei creditori sociali.

A solo titolo indicativo mi limiterò pertanto a segnalare alcune divergenze tra le più rilevanti

Mi soffermerò, in particolare, sulle divergenze prodotte dagli IAS sui temi delle aggregazioni di imprese, delle immobilizzazioni immateriali, degli strumenti finanziari e dei piani previdenziali a favore dei dipendenti.

Le aggregazioni d'impresa (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda, scambi di partecipazione) sono contabilizzate, secondo gli IAS, al fair value. Il fair value (valore corrente, di mercato o equo) è il metodo valutativo privilegiato in luogo del costo nella maggior parte degli standard IAS. In una aggregazione d'impresa, per esempio in una fusione, ciò significa che le attività e le passività della società incorporata sono valutate al loro valore corrente e non a quello contabile. Anche l'aumento di patrimonio (capitale e sovrapprezzo) è esposto a valori correnti, per esempio a valore di mercato se l'incorporante è una società quotata. Inoltre, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, fa sì che occorra individuare il soggetto che, di fatto, rappresenta "l'acquirente". Ciò può significare che alcune operazioni d'incorporazione debbano talora essere contabilizzate come una fusione inversa se, dopo l'operazione, saranno i soci dell'incorporata ad avere il controllo dell'impresa risultante dalla fusione. Il principio contabile internazionale in materia d'aggregazione d'impresе (il n. 22) è in realtà assai più complesso ma le poche righe di cui sopra già danno un'idea di quanto esso si differenzi dalla prassi italiana attuale.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, sussiste una prima differenza sostanziale tra i principi contabili internazionali e la normativa che ancora oggi disciplina le nostre regole di bilancio. Mi riferisco al fatto che nel nostro ordinamento, per una precisa scelta legislativa, la classe delle immobilizzazioni immateriali raccoglie una tipologia più ampia di attività rispetto allo IAS 38. Tra le immobilizzazioni immateriali è possibile infatti comprendere gli oneri pluriennali e, quindi, i costi di impianto e ampliamento, di ricerca e di pubblicità, i quali invece sono per gli IAS da considerarsi costi di periodo, non possedendo il requisito di concretizzarsi nell'acquisizione di un bene immateriale o, più in generale, di un diritto di godimento. A tale riguardo è bene precisare che il nostro legislatore stabilisce un sistema cautelativo volto a prevenire possibili usi distorti della norma: è noto come tali oneri possano essere capitalizzati solo a seguito del consenso del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

Inoltre la distribuzione dei dividendi è subordinata all'esistenza di riserve sufficienti a coprire il valore residuo degli oneri anzidetti.

Nel nostro ordinamento le norme che regolano la valutazione delle immobilizzazioni immateriali sono le stesse dettate per tutte le immobilizzazioni, e cioè, la valutazione al costo di acquisto o produzione (art. 2426 n. 1), l'ammortamento sistematico in ogni esercizio (art. 2426 n. 2), e la svalutazione in caso di riduzione durevole del valore (art. 2426 n. 3).

Vi è quindi un'altra consistente differenza tra i due principi in merito al trattamento contabile alternativo delle attività immateriali. In tal caso infatti lo IAS 38 definisce un trattamento contabile alternativo a quello del costo, che consiste nel rivalutare il costo dell'attività immateriale al valore corrente dell'attività stessa, dedotto l'ammortamento e le perdite di valore, nel presupposto dell'esistenza di un mercato attivo.

Il valore così rivalutato rappresenterebbe il fair value dell'attività, cioè il valore di mercato o di stima peritale. Lo stesso IAS 38 precisa come sia necessario procedere alla rivalutazione del bene con una sufficiente regolarità una volta adottato tale trattamento, per evitare che il valore contabile dell'attività immateriale si scosti significativamente dal valore che sarebbe stato determinato alla data di chiusura del bilancio facendo uso del fair value.

Come noto questo metodo non è oggi accettabile in Italia in quanto le uniche rivalutazioni ammesse dalle disposizioni in materia di bilancio sono quelle previste da leggi speciali.

Per quanto concerne gli strumenti finanziari, i principi contabili internazionali (IAS 32 e 39) che disciplinano le modalità di contabilizzazione, valutazione, rappresentazione e relativa informativa costituiscono senza dubbio la componente più complessa e di maggiore impatto di tutto il "corpus" delle nuove regole contabili; impatto che investe non solo il campo contabile ma anche i processi organizzativi ed operativi, i sistemi informativi, i prodotti e i servizi offerti alla clientela. Si sono pertanto create forti resistenze in alcuni Paesi e alcuni settori dell'economia, in particolare in quello bancario, nei confronti dell'attuale formulazione dello IAS 39. Ciò ha determinato uno slittamento della pubblicazione nella G.U.C.E. dei principi contabili internazionali, originariamente fissata per il 31 dicembre scorso. Per sbloccare questa situazione, lo IASB sta attivamente dialogando con le parti interessate al fine di pervenire ad una soluzione che possa evitare di compromettere la riuscita del programma di adozione generalizzata degli IAS. Allo stato attuale non si sa quali siano gli orientamenti definitivi dello IASB in materia. Essendo qui presente Sir David Tweedie, mi auguro che possa darci qualche ragguaglio su quali saranno probabilmente le modifiche che interesseranno lo IAS 39 e i tempi in cui saranno realizzate.

L'ultimo argomento su cui mi soffermo è il principio contabile internazionale n.19 relativo alla rilevazione di bilancio dei piani previdenziali. L'impatto che questo principio può avere sulle imprese italiane riguarda soprattutto la contabilizzazione del trattamento di fine rapporto. Al momento in Italia vi è l'obbligo per le imprese di accantonare il debito in modo statico, alla luce di

ciò che è maturato alla fine dell'esercizio nell'ipotesi in cui, a tale data, cessasse il rapporto di lavoro. Il calcolo previsto dagli Ias, che è basato sul valore attuale medio prospettico, potrà portare differenze nei conti delle imprese. Il calcolo dovrà infatti tener conto delle ipotesi demografiche, delle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti (mortalità, turnover, ecc.) e, inoltre, delle ipotesi finanziarie quali il tasso di sconto e i livelli di retribuzione futuri.

3.4 Conclusioni

In conclusione le problematiche da affrontare sono tante e di non facile soluzione.

Il nostro Paese in particolare si trova a gestire una situazione ancor più complessa per la concomitanza delle nuove norme comunitarie, della riforma societaria, della riforma fiscale, intreccio che impone una attenta opera di coordinamento.

In questo contesto l'OIC si adopererà affinché le grandi innovazioni che i prossimi provvedimenti richiederanno realizzino concretamente quei miglioramenti della qualità, della tempestività e della completezza dell'informazione economica – finanziaria delle imprese che il mercato richiede.